Premesso che tale incarico è già scaduto;

Ritenuto che il ripristino della ordinaria amministrazione dell'istituto possa dare maggiore ulteriore impulso ad una ordinata attività funzionale dell'ente;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto, per la durata di un triennio, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto suindicato;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra è composto come segue per la durata di un triennio:

prof. Archimede Melito, membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Renato Scambelluri, dott. Renato Bullian, cieco di guerra, e dott. Leonardo Perretti, designati dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

magg. Otello Bini, cav. Francesco Asselta, sig. Eliodoro Gabriel, ciechi di guerra, scelti tra i nominativi designati dalla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

Nomina del presidente supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali, previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24741 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge 86 fa obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare, per il presidente ed ognuno dei componenti la Commissione stessa, i membri supplenti;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giovanni Durando, consigliere della Corte di appello di Torino, è nominato presidente supplente in seno alla commissione indicata nelle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente effettivo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito al predetto dottor Durando, un gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1970
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 340

(8403)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Fossacesia a completamento vincolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Fossacesia, a completamento del vincolo apposto con decreto ministeriale del 2 maggio 1967 su parte della stessa zona costiera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fossacesia (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande importanza morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Fossacesia (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente — intendendosi inclusi nella medesima il vecchio ed il nuovo vincolo — dal confine comunale con Rocca S. Giovanni a quota 54 per continuare lungo l'arco delle colline a quota 108 fino a quota 98 e continuare lungo il Fosso S. Giovanni e risalire a quota 114; di qui continua lungo il viale d'accesso alla Badia di San Giovanni in Venere ad una distanza di ml. 80 dalla sede stradale; la limitazione arriva sino alla strada S. Giovanni trasversale al viale per continuare sulla sede stradale della strada che porta alla strada statale 16 Adriatica fino a quota 38; di qui il vincolo proposto continua in linea parallela alla battigia per una distanza di ml. 500 dalla stessa fino al confine comunale.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Fossacesia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 giugno 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Verbale n. 6 - Seduta del 3 luglio 1968

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Nel corso della discussione preliminare si accerta che la commissione è favorevole all'apposizione del vincolo paesistico sulla zona costiera dei comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, S. Salvo e all'ampliamento del vincolo stesso nei comuni di Francavilla e Fossacesia in considerazione della omogeneità degli elementi morfologici componenti tutta la costa da Francavilla al Mare sino a S. Salvo. Infatti la presenza continua di colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso sino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, forma una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, col suo massiccio, tutta la costa.

La continuità di collegamento fra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla, che debbono essere tutelati, paesisticamente.

Il vincolo è proposto anche in considerazione del fatto che le attuali norme edilizie ed urbanistiche vigenti e adottate dai comuni succitati non danno sufficienti garanzie in ordine alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche e alla protezione del paesaggio.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

Comune di FOSSACESIA

La linea di delimitazione del vincolo proposto parte dal confine comunale con Rocca S. Giovanni a quota 54 per continuare lungo l'arco delle colline a quota 108 fino a quota 98 e continuare lungo il fosso di S. Giovanni e risalire a quota 114; di qui continua lungo il viale d'accesso alla Badia di S. Giovanni in Venere ad una distanza di ml. 80 dalla sede stradale; la limitazione arriva sino alla strada S. Giovanni trasversale al viale per continuare sulla sede stradale della strada che porta alla strada statale 16 Adriatica fino a quota 38; di qui il vincolo proposto continua in linea parallela alla battigia per una distanza di ml. 500 dalla stessa fino al confine comunale.

(*Omissis*).

(8335)